

Regolamento cimiteriale

Premessa

Il cimitero è un luogo di particolare rilevanza per la comunità locale e contribuisce a caratterizzare il Comune; rispecchia l'amore per i defunti da parte di coloro che sono rimasti e offre un quadro della sensibilità religiosa e culturale della comunità. Questo regolamento ha lo scopo di contribuire a rendere possibile una gestione e un utilizzo del cimitero nel rispetto dei sentimenti della collettività.

Art.1

Competenza del Comune e campo di applicazione del regolamento cimiteriale

1. Ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni) e delle relative disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica il Comune è competente per il servizio cimiteriale, anche nel caso in cui non sia proprietario del cimitero.
2. Al Comune compete l'emanazione di direttive e disposizioni vincolanti anche per il cimitero di proprietà della parrocchia, fatto salvo il diritto della parrocchia di emanare ulteriori disposizioni, purché queste non siano in contrasto con il vigente Regolamento di polizia mortuaria e il presente regolamento cimiteriale.
3. Al Sindaco compete l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni del presente regolamento cimiteriale.

Art. 2

Descrizione del cimitero

1. Il Cimitero del Comune di San Candido è un cimitero ecclesiastico.
2. Consta della p. ed. 1/2 C.C. San Candido, P.T. 231/II di proprietà della Collegiata e ha una superficie di 3.407 m². Presenta le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) 41 tombe di famiglia - tombe in campo aperto
 - b) 311 tombe singole - tombe in campo aperto
 - c) 32 loculi - tombe in campo aperto
 - d) 12 arcate di loculi
 - e) cripta del clero

f) 15 tombe per bambini - tombe in campo aperto

3. Una sepoltura può essere costituita da uno o più posti sepolcrali. Un posto sepolcrale può accogliere non più di una salma, un'urna o un contenitore per le ceneri.
4. L'ossario e un cinerario comune si trovano nella cripta del clero insistente sulla p. ed. 1/2, C.C. San Candido, P.T. 231/II.
5. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è possibile nell'apposita area.

Art. 3

Tipologie di sepolture e loro caratteristiche

Il cimitero presenta le seguenti tipologie di sepolture:

- tombe singole con una profondità di almeno 2 m, in modo tale che sia possibile adibire detta tomba a una sepoltura successiva nel rispetto del periodo di rotazione;
- tombe di famiglia, in cui possono essere sepolti gli aventi diritto e i loro familiari residenti nel Comune. Sono considerati familiari il coniuge, il convivente *more uxorio* con residenza nel Comune di San Candido, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle.
- arcate di loculi, loculi ricavati nelle pareti della chiesa (tombe in campo aperto) e loculi (tombe in campo aperto), che possono essere assegnati anche come tombe di famiglia;
- cripta del clero;
- tombe per bambini con una profondità di almeno 2 m;
- la costruzione di sepolture per urne e nicchie per urne cinerarie è in fase di progettazione. Finché queste non saranno realizzate, le urne e i contenitori per le ceneri possono e devono essere inumati in terra.

Art. 4

Gestione del cimitero

1. L'amministrazione e la sorveglianza del cimitero competono alla parrocchia in collaborazione con il Comitato cimiteriale e implicano in ogni caso i compiti sotto elencati.
2. Compiti del Comitato cimiteriale:
 - vigilanza sul cimitero;
 - assegnazione dei posti sepolcrali, trasferimento dei diritti d'uso delle

- sepolture e relativa proroga;
 - verifica e autorizzazione di nuove lapidi e monumenti funerari, se non di competenza dell'Ufficio tecnico. Decisioni sulla disposizione delle tombe nonché sulla loro manutenzione e cura;
 - tenuta del registro delle persone sepolte nel cimitero con le seguenti indicazioni: nome e cognome, cognome del marito, sesso, data di nascita, data del decesso, luogo del decesso, data dell'inumazione, ubicazione della tomba, profondità, recapito/telefono del soggetto responsabile della tomba;
 - amministrazione delle finanze connessa con la gestione del cimitero (entrate e uscite);
 - adozione di decisioni e misure riguardo l'ordinaria amministrazione del cimitero e presentazione di proposte agli organi competenti per la straordinaria manutenzione;
 - cura e manutenzione delle superfici comuni del cimitero, dell'ossario e del cinerario comune;
 - regolamentazione del servizio necroforo.
3. Il Comitato cimiteriale può decidere a propria discrezione di affidare determinati compiti a soggetti esterni al Comitato cimiteriale e di invitare il necroforo o altri soggetti con particolari competenze consultive ad assistere alle riunioni.
4. L'attività del Comitato cimiteriale è svolta su base volontaria. Possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute.
5. Il Comitato cimiteriale è composto dai seguenti membri:
- il parroco o un rappresentante da questi incaricato di rappresentare la parrocchia;
 - il Sindaco o un rappresentante da questi incaricato di rappresentare il Comune;
 - due rappresentanti della parrocchia, nominati dal Consiglio parrocchiale;
 - un ulteriore rappresentante del Comune, nominato dalla Giunta comunale.
6. Il Presidente del Comitato cimiteriale è nominato dal Consiglio parrocchiale. La funzione di segretario è svolta da una persona incaricata dal Presidente.
7. Il Comitato cimiteriale delibera in presenza di almeno 3 membri, purché

sia presente il Presidente e siano rappresentati entrambi gli enti. I singoli membri rimangono in carica per 5 anni e fino alla nomina del loro successore.

Art. 5

Diritto alla sepoltura / Diritto d'uso

1. Il diritto di utilizzare la sepoltura è un diritto indisponibile. Non può dunque essere oggetto di negozi giuridici quali ad es. compravendita, permuta, donazione, cessione o locazione. Una sepoltura può essere assegnata solamente dal Comitato cimiteriale.
2. Per le salme, le urne o i contenitori per ceneri dei soggetti di seguito elencati sussiste, ai sensi delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria, il diritto ad essere sepolti nel cimitero:
 - a) persone che sono morte nel territorio di questo Comune;
 - b) persone residenti in questo Comune;
 - c) persone che hanno il diritto di essere sepolte in una delle tombe di famiglia esistenti;
 - d) nati morti e prodotti abortivi;
 - e) resti mortali delle persone di cui alle lettere a), b) e c).
 - f) inoltre vengono sepolte le salme, le urne o i contenitori di ceneri di persone che risiedevano in questo Comune prima di essere accolte in case di cura esterne.
3. In casi straordinari il Sindaco può, d'accordo con il parroco, autorizzare la sepoltura di salme, urne o contenitori di ceneri di persone che soddisfano le seguenti condizioni:
 - g) persone che avevano un particolare legame con questo Comune o questa parrocchia o che si sono distinte in campo sociale, scientifico, artistico, religioso o letterario.
4. Ai sensi del presente regolamento cimiteriale sono considerate famiglie anche i nuclei costituiti da conviventi *more uxorio* residenti nel Comune di San Candido.
5. Per le sepolture nei singoli cimiteri del territorio comunale si tiene conto, di regola, dei territori di competenza delle singole parrocchie.
6. Il diritto alla sepoltura sussiste indipendentemente dalla confessione e/o dall'appartenenza religiosa del defunto. L'assegnazione della sepoltura

ha luogo nell'osservanza e nel rispetto delle diverse usanze funebri, a meno che non esista già una porzione del cimitero a ciò adibita ai sensi dell'art. 2, co. 5 (Luogo per la dispersione delle ceneri).

Art. 6

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'inumazione di salme, resti mortali o la sepoltura di urne o contenitori per ceneri può essere eseguita non appena la relativa autorizzazione viene presentata all'ufficio parrocchiale.
2. I congiunti del defunto devono mettersi in contatto tempestivamente con il parroco per definire i dettagli necessari per la sepoltura.
3. Qualora la sepoltura (feretro o urna) dovesse avere luogo senza l'intervento di un sacerdote, è in ogni caso necessario accordarsi con il Comitato cimiteriale. La sepoltura di un'urna in un momento successivo deve anch'essa essere discussa con il Comitato cimiteriale.

Art. 7

Camera mortuaria / Camera ardente

1. La camera mortuaria deve presentare le caratteristiche previste ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Nella camera mortuaria vengono esposte le salme in attesa di sepoltura.
2. La cappella di Altötting e del Santo Sepolcro funge da camera mortuaria/camera ardente. Serve a custodire la salma, in modo da fornire un ambiente dignitoso in cui congedarsi dal proprio defunto.
3. Nel caso in cui siano presenti più salme, i congiunti devono tenere un comportamento consono all'ambiente in cui si trovano e adeguarsi alle decisioni del Comitato cimiteriale.
4. La camera ardente deve essere mantenuta pulita e in ordine. Le pompe funebri provvedono personalmente ad un adeguato smaltimento di eventuali rifiuti.

Art. 8

Caratteristiche dei feretri e dei contenitori per ceneri

1. I feretri e i loro rivestimenti devono essere realizzati esclusivamente in materiali biodegradabili. Possono essere utilizzate solo essenze legnose tenere locali, ad esclusione del larice. Il legno utilizzato non

deve essere stato trattato.

2. Per la sepoltura in cripta è obbligatorio l'utilizzo di una duplice cassa ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Le urne cinerarie devono essere realizzate in materiale resistente, essere sigillate e recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e morte del defunto.
4. Nel caso di inumazione in terra delle ceneri in un'urna, quest'ultima dev'essere di materiale biodegradabile.
5. Per la sepoltura dei resti mortali in un contenitore per ceneri è necessaria l'autorizzazione scritta del defunto alla dispersione delle proprie ceneri.

Art. 9

Concessioni

1. Le sepolture vengono assegnate dal Comitato cimiteriale solo in caso di necessità. La concessione può essere provvisoriamente rilasciata o prorogata anche su richiesta orale e confermata poi per iscritto.
2. La concessione di una sepoltura vale esclusivamente per le salme, le urne e i contenitori di ceneri per i quali è stata fatta richiesta.
3. È vietata la cessione di una concessione rilasciata e ogni atto contrario è nullo.
4. La concessione è intestata alla persona che ne ha fatto richiesta, ovvero alla persona che ne ha pagato il relativo canone.

Art. 10

Durata della concessione

1. La durata delle concessioni per le sepolture singole in sede di primo rilascio è pari a:
 - a) per tomba in campo aperto: 10 anni
 - b) per tomba in campo aperto, purché le ceneri vengano deposte in un contenitore biodegradabile (contenitore per ceneri): 1 anno
 - c) per nicchie in cripta: 25 anni
 - d) per nicchie per urne: 25 anni

2. La concessione per tombe di famiglia si estingue nel momento in cui nessuno degli aventi diritto sia più in vita e/o non si provveda più all'ordinaria manutenzione della tomba. In questo caso il Comitato cimiteriale decide a sua totale discrezione sulla successiva concessione.
3. Ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria non è consentito procedere ad una nuova sepoltura nello stesso posto sepolcrale all'interno della relativa tomba in campo aperto prima della scadenza del periodo di rotazione. Il periodo di rotazione ordinario per le salme inumate in tombe in campo aperto è pari a 10 anni¹. Fa eccezione la sepoltura di urne ai sensi dell'art. 8, co. 3 in una tomba in campo aperto già allestita, sepoltura che può essere eseguita anche nel corso del periodo di rotazione.
4. Ai concessionari è data comunicazione della scadenza della concessione tempestivamente e per iscritto. La proroga della concessione ha luogo in via definitiva a seguito del pagamento del relativo canone.
5. Nel caso in cui i congiunti non siano noti o non sia noto il loro indirizzo, è affisso un annuncio all'albo della Collegiata. Trascorso il termine di sei mesi senza che alcun congiunto si sia fatto vivo, i titolari della concessione per la sepoltura sono dichiarati decaduti dalla stessa d'ufficio.
6. La concessione si estingue per dismissione di una sepoltura. La dismissione avviene per rinuncia scritta, scadenza della concessione o a seguito di esumazione o estumulazione.
7. Al momento della risistemazione della sepoltura le ossa eventualmente rinvenute saranno trasferite nell'ossario a cura del servizio cimiteriale. Le ceneri delle urne cinerarie sono deposte nel cinerario comune.
8. Qualora la progettazione, l'allestimento o le disposizioni in materia di diritto alla sepoltura lo richiedano, l'amministrazione cimiteriale può richiedere lo spostamento di lapidi/monumenti funerari e delle strutture ad essi connessi nonché ordinare la dismissione di una sepoltura.

9. La concessione si estingue allo scadere del periodo di rotazione. Nel caso in cui qualcuno desideri mantenere una lapide o una nicchia per urne oltre il termine sopra menzionato, il Comitato cimiteriale lo può concedere se gli spazi lo consentono.

Art. 11

Diritto d'uso / Canoni per le concessioni

1. Per l'assegnazione di una sepoltura è necessario versare un canone annuale. L'importo è comprensivo dell'utilizzo della sepoltura nonché di tutti gli altri costi per la realizzazione e la gestione del cimitero.
2. Il canone di concessione può essere pagato in un'unica soluzione o in rate annuali sulla base della durata della concessione.
3. L'importo per l'assegnazione di una sepoltura e le modalità di pagamento sono stabilite dal Comitato cimiteriale e pubblicate in una lettera parrocchiale ma anche affisse all'albo della Collegiata.
4. Esumazioni ovvero estumulazioni straordinarie vengono eseguite su richiesta dei congiunti dietro pagamento delle spese da ciò derivanti.
5. Qualora in una tomba per l'inumazione in campo aperto abbia luogo, dopo la scadenza del periodo di rotazione ordinario, una nuova sepoltura, la concessione precedente si estingue e ne viene rilasciata una nuova, per la quale è necessario corrispondere l'intero importo senza il riconoscimento di alcun credito².
6. Quanto stabilito al co. 4 si applica anche nel caso di sepolture successive di urne all'interno di nicchie e di sepolture conseguenti a esumazioni o estumulazioni.
7. Nel caso di una nuova sepoltura in una tomba suddivisa in due o più posti, la concessione deve essere necessariamente prorogata per il periodo necessario a garantire l'intera durata del periodo ordinario della nuova sepoltura. Il canone di concessione sarà calcolato in relazione al periodo di proroga.

¹ Vedasi art. 82 e art. 58 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

² Oppure sostituire il comma con: "Qualora in una tomba per l'inumazione in campo aperto abbia

luogo, dopo la scadenza del periodo di rotazione ordinario, una nuova sepoltura, la concessione precedente si estingue e ne sarà rilasciata una nuova. Il canone sarà calcolato in relazione al periodo che supera la durata della concessione precedente."

Art. 12

Obblighi del titolare della sepoltura

Il titolare della sepoltura deve:

1. allestire la sepoltura in modo dignitoso entro 30 giorni;
2. provvedere entro 12 mesi dalla sepoltura della salma, dell'urna o del contenitore per le ceneri alla posa di una lapide sepolcrale;
3. mantenere la sepoltura in uno stato ordinato e dignitoso, curarla e provvedere alla manutenzione della stessa;
4. corrispondere il canone stabilito per la concessione.

Art. 13

Tombe in campo aperto

1. Le dimensioni della sepoltura (incluse croce, lapide, lanterna, ecc.) sono stabilite per ciascuna tipologia:
 - tomba per bambini: 0,50 m di larghezza e 0,90 m di lunghezza
 - tomba singola: 0,80 m di larghezza e 1,30 m di lunghezza
 - tomba di famiglia: 1,20 m di larghezza e 1,30 m di lunghezza
 - i loculi e le arcate di loculi sono delimitati da opere murarie di contenimento.
2. La lapide/monumento funerario non può avere un'altezza superiore a 1,80 m; il basamento a cui viene fissata la croce o altri simboli religiosi non può avere un'altezza superiore a 0,25 m. La recinzione deve essere alta 0,10 m e ben adeguata allo stile complessivo della tomba. L'altezza del basamento non può superare i 0,6 m. Si consigliano croci e/o altri simboli religiosi. Essi devono essere realizzati in metallo o in ferro battuto. Per la realizzazione di nuove lapidi non sono ammessi i seguenti materiali: pietra ricostituita, marmo, pietra nera. Le lapidi sepolcrali devono recare in modo decoroso un simbolo religioso cristiano.
3. La sepoltura di bambini avviene conformemente alle disposizioni generali del Regolamento di polizia mortuaria e di questo regolamento³.
4. Le tombe devono essere adornate con fiori o cespugli bassi. I cespugli non devono occupare con i propri rami le tombe confinanti, le stradine e i passaggi. Non sono ammessi fiori di plastica. Non è consentito mettere a dimora piante ad alto fusto. La cura delle aree verdi comuni

del cimitero compete all'amministrazione cimiteriale. Quest'ultima si riserva il diritto di eliminare le erbacce e le piante che invadono le tombe lasciate all'incuria.

5. Al di fuori della lapide/monumento funerario il titolare della sepoltura non ha altri diritti e competenze.
6. Le sepolture, le lapidi, i monumenti e le recinzioni devono essere mantenuti in maniera tale da non arrecare disturbo alle tombe confinanti o pregiudicare la sicurezza dei visitatori del cimitero. L'amministrazione cimiteriale può eliminare oggetti dalle sepolture che potrebbero arrecare disturbo o causare danni.
7. La possibilità di tenere oggetti commemorativi sulla sepoltura è legata alla durata della concessione. Il titolare della sepoltura ha l'obbligo di rimuovere gli oggetti commemorativi entro 30 giorni dalla dismissione della sepoltura. Scaduto detto termine e dopo previo sollecito l'amministrazione cimiteriale vi provvede a spese dell'ex titolare e gli oggetti commemorativi sopra e sotto il suolo divengono di proprietà dell'amministrazione cimiteriale.
8. Se al momento della scadenza della concessione il titolare della sepoltura o i congiunti del defunto non sono reperibili, ne viene data comunicazione tramite un'apposita affissione all'albo della Collegiata per sei mesi.

Art. 14

Cremazione

1. La volontà di essere cremato/a può essere manifestata dalla persona interessata:
 - a) per iscritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza;
 - b) tramite disposizione testamentaria;
 - c) tramite l'iscrizione a un'apposita associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b) del Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46.
2. In mancanza di una disposizione testamentaria a questo riguardo e di qualsiasi altra manifestazione di volontà riconducibile al defunto, vale la

³ Cfr. art. 73 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

volontà del coniuge o del congiunto più prossimo ai sensi delle disposizioni di legge. La volontà del coniuge o del congiunto più prossimo di far cremare il defunto è manifestata attraverso la richiesta di autorizzazione alla cremazione. La richiesta è inoltrata all'ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o dell'ultimo comune di residenza del defunto. La richiesta deve essere presentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

3. La dichiarazione di volontà di cui al co. 1, lett. a) e successive modifiche vengono comunicate il prima possibile dall'ufficio di stato civile all'ufficio anagrafe.
4. In caso di cambio di residenza all'interno della Provincia di Bolzano, l'ufficio anagrafe del nuovo comune di residenza comunica per iscritto all'ufficio anagrafe e all'ufficio di stato civile del precedente comune di residenza se sussiste una manifestazione di volontà in merito alla cremazione. In caso di cambio di residenza in un comune al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni relative alla cremazione vigenti in detto comune.
5. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della manifestazione di volontà di cui agli ai co. 1 e 2 e dopo l'acquisizione dei certificati di cui all'art. 3 co. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46. Il Sindaco autorizza la cremazione in qualità di ufficiale dello stato civile.
6. In caso di mancanza di aree destinate alla sepoltura, il Comune rilascia l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali delle salme inumate o sepolte nel rispetto del procedimento previsto per la cremazione, una volta trascorso il periodo di rotazione stabilito e con il consenso dei familiari, conformemente alle disposizioni del codice civile o, nel caso in cui questi ultimi non se ne occupino, una volta trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso all'albo del rispettivo Comune.

Art. 15

Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate o disperse nel rispetto della volontà del defunto.
2. Le modalità di conservazione delle ceneri ai sensi degli artt. 16 e 17 del

presente regolamento sono, in mancanza di una manifestazione di volontà riconducibile al defunto, stabilite dai suoi congiunti.

3. La dispersione delle ceneri è ammessa ai sensi dell'art. 411 c.p., solo se esiste una manifestazione di volontà in tal senso da parte del defunto.

Art. 16

Conservazione delle ceneri tramite tumulazione in nicchie

1. In una nicchia cineraria possono essere deposte anche più urne, a condizione che vi sia sufficiente spazio. Le persone defunte ivi sepolte devono essere state parte della stessa famiglia o conviventi *more uxorio* residenti nel Comune di San Candido.
2. Le urne cinerarie possono anche essere date in concessione per raccogliere ossa o eventuali resti provenienti da crematori in seguito ad eventuali esumazioni.
3. Nella cripta si trova una nicchia per urne adibita, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 a cinerario comune per la conservazione delle ceneri per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere questa modalità di conservazione in perpetuo delle proprie ceneri o per le cui ceneri i congiunti del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 17

Conservazione delle ceneri tramite inumazione

1. Nel caso in cui vi sia la disponibilità di nicchie cinerarie non è possibile inumare le urne in comuni tombe in campo aperto, ma ciò è possibile per i contenitori per ceneri.

Nel caso in cui non vi siano nicchie libere:

2. La conservazione delle ceneri tramite inumazione è possibile solo in una tomba in campo aperto già esistente. Nel caso in cui non dovesse esserci la disponibilità di alcuna tomba in campo aperto, l'urna è inumata in una tomba provvisoria nel campo comune della parrocchia fino alla realizzazione di un cimitero per urne con nicchie cinerarie.
3. L'urna sepolta in una tomba comune in campo aperto per l'inumazione di feretri deve essere coperta con una strato di terra di almeno 40 cm.
4. In una tomba in campo aperto per feretri, è possibile la sepoltura anche

di più urne, a condizione che vi sia sufficiente spazio. Le persone defunte ivi sepolte devono essere state parte della stessa famiglia o conviventi *more uxorio* residenti nel Comune di San Candido.

Art. 18

Conservazione delle ceneri tramite consegna ad un soggetto affidatario

1. Qualunque persona, ente o associazione liberamente scelti dal defunto quand'era in vita può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.
2. L'ufficiale di stato civile dell'ultimo comune di residenza del defunto autorizza, nel rispetto della volontà manifestata dal defunto quando era in vita, la conservazione delle ceneri tramite consegna dell'urna ad un soggetto affidatario.
3. L'ufficiale di stato civile rilascia all'affidatario dell'urna un'autorizzazione, recante il nome e il cognome del defunto e del soggetto affidatario nonché la destinazione finale dell'urna cineraria. L'autorizzazione vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. L'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto annota in un apposito registro i dati personali dell'affidatario e del defunto. Nel caso in cui il luogo di custodia dell'urna venga modificato, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo all'ufficiale di stato civile del comune che ha disposto l'affidamento.
4. L'affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all'affidamento dell'urna secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Provincia 17.12.2012, n. 46.

Art. 19

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa solamente in caso di un'espressa manifestazione di volontà del defunto e deve avvenire secondo le modalità scelte dal defunto. Nel caso in cui il defunto non si sia espresso sulle modalità di dispersione delle ceneri oppure nel caso in cui le modalità prescelte contrastino con le disposizioni vigenti, sono le persone di cui all'art. 9, co. 2 della Legge provinciale 19.01.2012, n. 1, secondo l'ordine ivi indicato, a scegliere le modalità di dispersione delle ceneri.

2. Ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, ai fini della dispersione delle ceneri, il relativo contenitore deve essere affidato alla persona che provvederà alla dispersione delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui avverrà la dispersione, tenendo conto del diritto alla sepoltura di cui all'art. 5 di questo regolamento.
4. La dispersione delle ceneri è consentita all'interno del cimitero:
 - a) in apposite aree;
 - b) in una tomba in campo aperto mediante inumazione di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle; il contenitore inumato deve essere coperto con uno strato di terra di almeno 40 cm.
5. La tomba in campo aperto in cui è stato inumato un contenitore per ceneri per le quali è prevista la dispersione, è soggetta ad un periodo di rotazione di 1 anno, al termine del quale la tomba in campo aperto può essere utilizzata per nuove sepolture.
6. La dispersione delle ceneri è altresì consentita, a una distanza di almeno duecento metri da località e insediamenti abitativi così come definiti dalla normativa urbanistica⁴, nei seguenti luoghi:
 - a) nei fiumi, nei tratti liberi da bagnanti e manufatti;
 - b) nelle aree naturali appositamente individuate con delibera della Giunta comunale;
 - c) su suolo privato, all'aperto, con il consenso dei proprietari. La dispersione delle ceneri su suolo privato non può dar luogo ad attività con fini di lucro.
7. L'ufficio di stato civile del Comune in cui vengono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al Comune che ha disposto l'affidamento.

Art. 20

Lapidi/monumenti funerari

1. L'erezione di lapidi/monumenti funerari, recinzioni e altre opere edili o la

⁴ Per località e insediamenti abitativi si intendono quelli fissati nell'art. 12 della Legge provinciale 15.04.1991, n. 10.

loro modifica è ammessa esclusivamente con l'autorizzazione scritta del comitato cimiteriale. Quest'ultimo è legittimato a stabilire modifiche per quanto riguarda il materiale, la tipologia e le dimensioni delle sepolture, delle recinzioni ecc. e ad emanare i relativi divieti. Impianti e monumenti funerari realizzati senza autorizzazione o che non sono conformi ai disegni presentati sono rimossi dall'amministrazione cimiteriale a spese del contravventore.

In caso di decadenza della concessione o del diritto d'uso i congiunti possono rimuovere lapidi, monumenti funerari, croci e recinzioni; in caso contrario la rimozione e l'utilizzo del materiale possono avvenire a discrezione dell'amministrazione cimiteriale.

Prima della realizzazione o modifica di una lapide/un monumento funerario è necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione cimiteriale dietro presentazione di un disegno dettagliato e di una foto a colori della pietra in questione. L'amministrazione del cimitero, nel decidere circa l'ammissibilità della richiesta, può avvalersi del parere di esperti. Dal disegno si devono evincere tutti i dettagli. Su richiesta devono essere presentati anche dei modelli.

Per croci sepolcrali e/o altri simboli religiosi è sufficiente l'indicazione delle dimensioni e del materiale. Per i dipinti nelle arcate deve essere presentato uno schizzo. Alla domanda devono essere allegate indicazioni precise circa il tipo di materiale, il contenuto, la forma e la disposizione delle iscrizioni. È vietato coprire una sepoltura con una lastra in pietra.

2. Modifiche o integrazioni di iscrizioni già esistenti non necessitano della documentazione di cui al co. 1 e vengono autorizzate dal Comitato cimiteriale dietro semplice richiesta scritta.
3. Le lapidi/i monumenti funerari devono riportare il nome e cognome del defunto nonché le date di nascita e morte. Tali iscrizioni devono essere realizzate in modo tale da resistere agli agenti atmosferici.
4. Il richiedente riceve una comunicazione scritta riportante l'avvenuta autorizzazione o le modifiche o correzioni da apportare.
5. Il titolare della concessione può riportare sulla lapide sepolcrale anche i nomi di persone non sepolte in tale tomba, purché ne sia indicato l'effettivo luogo di sepoltura. La relativa richiesta deve essere presentata all'amministrazione cimiteriale. Qualora essa rilasci un parere positivo, può essere apposta l'iscrizione richiesta.

6. Le lapidi/i monumenti funerari di pregio artistico o storico o ritenuti una peculiarità del cimitero godono di particolare tutela da parte dell'amministrazione cimiteriale e sono inseriti dal Comune in un apposito elenco. Tali monumenti non possono essere rimossi, modificati o sottoposti a manutenzione senza una speciale autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.

Art. 21

Responsabilità

1. I titolari delle concessioni rispondono di qualsiasi danno causato dalle lapidi o da cattiva manutenzione delle sepolture.
2. I proprietari e gli amministratori del cimitero non sono responsabili di danni, perdite, furti o atti vandalici perpetrati a danno di lapidi/monumenti funerari o di oggetti commemorativi di qualsiasi tipo.

Art. 22

Esumazioni - estumulazioni

1. L'esumazione o l'estumulazione di una salma possono essere eseguite solo con l'autorizzazione del Sindaco o su ordine del Tribunale. L'amministrazione cimiteriale e/o il Comitato devono esserne in ogni caso informati.
2. L'esumazione o l'estumulazione programmate dopo la scadenza del normale periodo di rotazione o a seguito di dismissione della sepoltura, sono gratuite.
3. In caso di nuova inumazione di resti mortali questi devono essere trattati con prodotti che favoriscano la mineralizzazione. Tali prodotti devono essere applicati direttamente sui resti mortali e sul terriccio intorno al contenitore biodegradabile. I summenzionati prodotti devono essere atossici e innocui e non devono in ogni caso comportare la contaminazione del terreno o della falda acquifera.

Art. 23

Servizio cimiteriale e necroforo

1. Il servizio cimiteriale e il servizio necroforo sono svolti direttamente dal comitato cimiteriale oppure mediante appalto a terzi.
2. In caso di appalto del servizio, il comitato cimiteriale approva il relativo

capitolato d'appalto nel quale sono indicati l'entità del servizio, le mansioni, i diritti e gli obblighi dell'appaltatore del servizio.

3. In ogni caso compete a colui al quale è stato affidato il servizio cimiteriale il compito di vigilare sull'osservanza del regolamento cimiteriale.

Art. 24

Norme di comportamento nel cimitero

1. I visitatori del cimitero e coloro che vi lavorano devono comportarsi in maniera consona all'ambiente in cui si trovano e evitare rumore e sporcizia inutili. Non è consentito depositare rifiuti, attrezzi e materiali all'interno del cimitero. Essi devono essere immediatamente rimossi dal cimitero e smaltiti adeguatamente a conclusione lavori.
2. Regole valide per l'intero cimitero:
 - le sepolture devono essere curate regolarmente;
 - è vietato introdurre animali, ad eccezione dei cani guida per le persone disabili;
 - è vietato introdurre veicoli di ogni genere, incluse le biciclette. Sono invece ammesse sedie a rotelle, carrozzine e gli automezzi del servizio cimiteriale e quelli da quest'ultimo autorizzati;
 - nell'intera area del cimitero è d'obbligo tenere un comportamento consono e decoroso; è vietato schiamazzare e giocare;
 - nell'intera area cimiteriale è vietato fumare;
 - i bambini al di sotto dei 6 anni di età devono essere accompagnati da un adulto;
 - è vietato l'accattonaggio o qualsiasi tipo di commercio, comprese l'affissione di manifesti e la distribuzione di volantini all'ingresso e all'interno del cimitero, ad eccezione della distribuzione di materiale riguardante eventi legati al cimitero;
 - rifiuti quali fiori, candele, plastica e resti di corone devono essere adeguatamente smaltiti dal titolare della concessione;
 - lapidi, monumenti o altri oggetti o strutture del cimitero non devono essere danneggiati.
3. Chiunque non osservi le summenzionate disposizioni sarà immediatamente esortato ad allontanarsi dal cimitero. Ciò compete a tutte le persone che svolgono funzioni nell'amministrazione cimiteriale.

Art. 25

Vigilanza

Il Comitato cimiteriale provvede su incarico della parrocchia e del Consiglio comunale a vigilare sul cimitero e a far sì che il presente regolamento cimiteriale nonché le vigenti disposizioni legislative vengano osservati. A tal fine adotta i provvedimenti necessari per la tutela della salute pubblica e per il regolare svolgimento del servizio.

Il presente regolamento cimiteriale entra in vigore in data 03/12/2017 e annulla la versione precedente.

Visto e approvato

Ai sensi can. 1281 §1 CIC e art. 18 della Legge 222/20.05.1985

- Consiglio pastorale di San Michele Arcangelo, San Candido in data 21/01/2017
- Amministrazione comunale del Comune di San Candido delibera n. 8 del 21/03/2017
- Ordinariato vescovile di Bolzano-Bressanone - Ordinario diocesano prot. 83408 del 18/04/2017

Per la parrocchia
Decano Andreas Seehauser

Per l'amministrazione comunale
Sindaca Rosmarie Burgmann

San Candido, li 14 nov. 2017